



Tribunale di Campobasso

SI COMUNICA A:

Avv. DI PARDO SALVATORE

VIA GARIBALDI, 33

86100 CAMPOBASSO CB

Sezione UN - Via Veneto, 3

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Contenzioso


Numero di ruolo generale: **1584/2004**

Giudice: RUSSO MICHELE

Data prossima udienza: Ore:

Parti nel procedimento

Attore principale


Avv. IACOVINO VINCENZO

Convenuto principale

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL MOLISE
Avv.

Intervenuto

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI CIVILI
Avv. PESCOLLA GIANLUCA

Intervenuto

UIL SCUOLA - SEGRETERIA PRO.LE DI CB
Avv. DI PARDO SALVATORE

Oggetto: Scioglimento di riserva

Testo comunicazione

Vedi allegato

Campobasso 22/10/2004

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE p.e. 01
(Dot.ssa Rossella Comella)

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO

Il Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, in persona del
Giudice designato, dott. Michele Russo, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento civile iscritto al n. 680/2004 R.G.S., avente ad oggetto:
provvedimento d'urgenza ex art. 700 c. p. c.

TRA

~~_____~~ c ~~_____~~, nella qualità di genitori esercenti la
potestà sul figlio minore ~~_____~~, elettivamente domiciliati in Campobasso,
Via Cardarelli 15, presso l'avv. Vincenzo Iacovino, dal quale sono
rappresentati e difesi, per procura a margine del ricorso

RICORRENTI

E

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del
Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Campobasso, nei cui uffici domicilia "ope legis" alla Via Garibaldi
124

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con ricorso depositato il 25-9-2004, ~~_____~~ e ~~_____~~,
nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore ~~_____~~, affetto
da grave patologia di tipo neuropsichiatrico, con funzionamento mentale
discontinuo, esitamento dello sguardo ed inversione pronominale, perdita del
senso della realtà e dei propri confini con identificazione in personaggi di
fantasia, uso ossessivo delle memorie, momenti di frammentazione della

h. 7088/e/cron
h. 680/s/04

h. 1584/06 m
h. 733/06 n
a-1

coscienza causati dalla irruzione di contenuti fantasmatici, manifestazione di doppia identità, espongono che l'autorità scolastica ha deliberato di ridurre da 24 a 18 le ore di sostegno assegnate a favore di ~~Stefano~~, alunno dell'Istituto Comprensivo di scuola materna elementare e media di Ripalimosani. Poiché tale riduzione è ingiustificata e gravemente lesiva del diritto all'istruzione del disabile, a fronte della grave condizione di handicap che affligge il bambino, i ricorrenti chiedono il provvisorio ripristino dell'insegnamento di sostegno nella misura di 24 ore.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che si è costituito nel procedimento cautelare, eccepisce il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario e chiede, in subordine, il rigetto del ricorso per insussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Invero, quanto al preteso difetto di giurisdizione, osserva il giudicante che la presente controversia ha per oggetto un rapporto di utenza tra un privato cittadino e la pubblica amministrazione, onde, pur versandosi nella materia dei pubblici servizi, essa è espressamente esclusa dalla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo (cfr. art. 33, D.Lvo 80/98 nel testo attualmente in vigore) e soggiace alla regola generale che affida il riparto tra le giurisdizioni al criterio della natura della situazione soggettiva di cui si chiede la tutela. Nella fattispecie detta situazione ha consistenza di diritto soggettivo perfetto e non di interesse legittimo, atteso il rilievo diretto e primario che la Costituzione e la legge ordinaria attribuiscono al diritto



all'educazione ed all'istruzione dei cittadini in generale e dei disabili in particolare.

Nel merito, ritiene il Tribunale che la regola di uno a quattro nel rapporto tra numero degli insegnanti di sostegno e numero degli alunni disabili non sia assoluta ed inderogabile ma possa e debba, al contrario, essere superata quando risulti impossibile assicurare, con il rapporto predetto, una prestazione educativa adeguata alle esigenze dei singoli alunni disabili (tale, fatti, è il senso dell'inciso "di regola", che compare nella previsione normativa del rapporto uno a quattro). Ne deriva che, in presenza della valutazione diagnostica del 9-6-2004, redatta dalla ASL n. 3 Centro Molise - dipartimento di riabilitazione prot. N. 855 doc. 4 della produzione dei verbali, e dei pareri contenuti nel Piano Educativo Individualizzato dell'8-3-2004 e nel Profilo Dinamico Funzionale dell'8-3-2004, entrambi espressi nel senso della necessità di assicurare allo Striano 24 ore settimanali di insegnamento sostegno, ed alla luce del fatto che anche nell'anno scolastico appena trascorso il disabile ha beneficiato di 24 ore settimanali di insegnamento di sostegno, la decisione di ridurre le ore di sostegno assegnate allo Striano nonostante sia rimasta inalterata la sua gravissima condizione di handicap appare lesiva del diritto del disabile a ricevere un'adeguata istruzione. Sussiste, dunque, il fumus boni iuris necessario per la concessione della cautela, restando riservato al giudizio di merito ogni ulteriore approfondimento istruttorio sull'effettiva adeguatezza o inadempienza del numero di ore di sostegno assegnate allo Striano.

In ordine al periculum in mora, giova evidenziare che nell'ambito della causa innominata ex art. 700 c. p. c. esso si concreta nell'imminenza di un

pregiudizio le cui conseguenze negative, una volta prodottesi, non possono essere interamente rimosse attraverso misure di carattere ripristinatorio o risarcitorio. Fra i beni suscettibili di un pregiudizio siffatto rientrano non soltanto la vita e la salute ma, più in generale, tutti quelli che costituiscono l'oggetto dei diritti personalissimi dell'uomo come singolo e come protagonista delle relazioni sociali. Condizione imprescindibile per la concessione della cautela in argomento è che il pericolo non possa essere scongiurato in altro modo. Non si richiede, invece, che il pericolo non sia stato volontariamente causato dal soggetto istante. Ciò precisato, deve essere senz'altro riconosciuta la sussistenza del requisito in esame, atteso che nel tempo occorrente per far valere il relativo diritto in via ordinaria – non meno di ventiquattro mesi – il processo educativo del disabile rischierebbe di essere gravemente rallentato e compromesso per effetto della preannunciata riduzione delle ore di sostegno.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, pertanto, deve essere confermato il provvedimento d'urgenza concesso inaudita altera parte.

P. Q. M.

Il Tribunale di Campobasso in composizione monocratica così provvede:
conferma il decreto emesso inaudita altera parte il 30-9-2004 e fissa per l'inizio del giudizio di merito il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza.

Si comunichi.

Così deciso in Campobasso, il 20-10-2004

IL CANCELLIERE p.n. C1
(Dot. ssg. Rosanna Camarda)

Depositato in Cancelleria

21 OTT 2004

A. CANCELLIERE C1

(Dot. ssg. Rosanna Camarda)

IL GIUDICE DESIGNATO
dott. Michele Russo

Michele Russo

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
CANCELLERIA
20/10/2004